



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
**Capitaneria di Porto e Circondario Marittimo di
OLBIA**

**Ordinanza di Sicurezza Balneare
n. 24/2015**

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Olbia:

- RAVVISATA** la necessità di disciplinare gli aspetti, posti a capo di questa Autorità Marittima, relativi alla sicurezza dell'attività balneare lungo il litorale del Circondario marittimo di Olbia che si estende da Punta Bados esclusa (nord) a Capo Monte Santu (sud) incluso, interessando il territorio dei Comuni costieri di Olbia, Loiri - Porto San Paolo, San Teodoro, Budoni, Posada, Siniscola, Orosei, Dorgali e parte del Comune di Baunei, allo scopo di tutelare l'interesse primario alla salvaguardia della vita umana in mare ed alla sicurezza della navigazione;
- VISTA** la Legge 03.04.1989, n. 147, recante "Adesione alla Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio in mare adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e sua esecuzione";
- VISTA** il D.P.R. 28.09.1994, n. 662, recante "Regolamento di attuazione della Legge 3 aprile 1989, n. 147, concernente l'adesione alla Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio in mare" adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e relativo allegato;
- VISTA** la Legge 08.07.2003 n. 172 recante "Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico";
- VISTO** il Decreto Legislativo 18.07.2005, n. 171, recante "Codice della nautica da diporto";
- VISTO** il Decreto 29 luglio 2008, n. 146, "Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il Codice della nautica da diporto";
- VISTO** il D.P.R. 09.07.2010, n. 133, recante "Nuovo regolamento di attuazione della legge 25.03.1985 n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo";
- VISTO** il D.M. 26.01.1960 recante "Disciplina dello sci nautico";
- VISTE** le disposizioni vigenti in tema di trasferimento di funzioni agli Enti Territoriali locali ed in particolare l'art. 46 del D.P.R. n. 348/1979, recante "Norme di attuazione dello Statuto Speciale per la Sardegna",



*Per l'emergenza in mare e sulle
spiagge*



la legge 59/1997, recante “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti a regioni ed enti locali”, l’art. 105 del D. Lgs. n. 112/98, come modificato dall’art. 9 della legge n. 88/2001, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato a Regioni ed enti locali”, il D.P.C.M. 12 ottobre 2000 ed il D. Lgs. n. 234/2001 recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative”;

- VISTO** il Dispaccio n. 34660 del 7 aprile 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto con il quale, in materia di disciplina delle attività balneari, tenuto conto del progressivo trasferimento agli Enti Territoriali delle funzioni amministrative, è stata evidenziata la competenza delle amministrazioni periferiche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per gli aspetti concernenti la regolamentazione della sicurezza;
- VISTE** le Circolari prot. n. 5171242-A.2.50 in data 7 maggio 1994, n. 5171080-A.2.50 in data 10 aprile 1995 e n. 5171328.A.2.50 in data 20 maggio 1994 dell’allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione aventi per oggetto “Disciplina dell’uso delle spiagge e delle zone di mare destinate alla balneazione”;
- RECEPITE** le linee di indirizzo impartite dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto in materia di disciplina delle attività balneari;
- VISTA** la Circolare del Ministero della Marina Mercantile n. 267001 del 4 novembre 1992 avente ad oggetto “Condotta della navigazione da parte di soggetto sprovvisto di patente nautica con presenza a bordo di persona munita di abilitazione”;
- VISTO** il D.M. 03.05.2001 con il quale è stata individuata la circoscrizione territoriale dell’allora Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci, oggi Autorità Portuale di Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres (Autorità Portuale del Nord Sardegna);
- VISTO** il Decreto Ministeriale 12 dicembre 1997 istitutivo dell’area marina protetta “Tavolara – Punta Coda Cavallo” e successivo D.M. 28 novembre 2001 di rettifica;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 3 dicembre 2014 – Approvazione del regolamento di esecuzione e organizzazione dell’area marina protetta “Tavolara – Punta Coda Cavallo”;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 4 del 9 gennaio 2012 recante “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca ed acquicoltura, a norma dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010 n. 96” ed il D.P.R. n. 1639 del 2 ottobre 1968 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 36/03 in data 14.08.2003 recante “Disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa nelle acque del Compartimento Marittimo di Olbia”;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 67/09 in data 03.08.2009, in materia di disciplina della navigazione nella zona di mare compresa tra Punta Nera di Orosei e Capo Monte Santu;



*Per l'emergenza in mare e sulle
spiagge*



- VISTA** la propria Ordinanza n. 19/2012 in data 24 aprile 2012 e successive modificazioni, recante "Norme per lo svolgimento per l'esercizio dell'attività di noleggio e locazione di natanti da diporto";
- VISTA** la propria Ordinanza n. 24/2013 in data 22 Aprile 2013 recante "Disciplina delle attività subacquee";
- VISTA** la propria Ordinanza n. 35/2014 in data 16 luglio 2014 che disciplina l'utilizzo dei dispositivi JetLev Flyer e Flyboard;
- CONSIDERATA** la necessità di aggiornare le previsioni della propria Ordinanza di sicurezza balneare n. 30/2013 in data 6 maggio 2013 al fine di emanare uno strumento normativo che, mantenendo elevato il livello di sicurezza delle attività balneari ed i relativi standard qualitativi, sia nel contempo coordinato con gli specifici provvedimenti, emanati a tutela dei superiori interessi pubblici quali la salvaguardia della vita umana in mare, della sicurezza della navigazione e dell'ecosistema marino, volti a disciplinare tutte quelle attività che normalmente vengono esercitate lungo il litorale durante la stagione balneare;
- VISTA** la vigente "Ordinanza balneare - Disciplina delle attività esercitabili sul demanio marittimo" della Regione Autonoma Sardegna - Assessorato Enti Locali, Finanze ed Urbanistica - Direzione Generale Enti Locali e Finanze, come adeguata alle disposizioni di cui alla Legge Comunitaria 2010, Legge n. 217 del 15 dicembre 2011;
- VISTA** la legge della Regione Sardegna 13.09.1993, n. 39 concernente la disciplina dell'attività di volontariato;
- CONSIDERATO** che il litorale del Circondario Marittimo di Olbia è costituito sia da spiagge estese che da coste frastagliate e coste a picco, e pertanto, al fine di rendere più sicura la balneazione e le altre attività connesse con l'uso del mare e delle spiagge, si rende necessario dettare norme di disciplina specifiche;
- VISTI** gli articoli 17, 30, 68, 79 ,81, 1161, 1164, 1168, 1174 e 1231 del Codice della navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;
- VISTI** gli atti di Ufficio

ORDINA

ARTICOLO 1 (Disposizioni Generali)

1. Durante la stagione balneare, nei limiti temporali individuati dalla Regione Autonoma della Sardegna con proprio provvedimento regolamentare (Ordinanza Balneare), sono in vigore le seguenti disposizioni.
2. Il servizio di salvamento è prestato all'utenza balneare per finalità di tutela della pubblica incolumità e di soccorso marittimo secondo caratteristiche di professionalità ed efficacia omogenee e le relative risorse sono censite ai fini della



*Per l'emergenza in mare e sulle
spiagge*



locale pianificazione S.A.R (Search and Rescue), quale articolazione specialistica del soccorso marittimo.

3. Nel periodo di funzionamento per il pubblico per l'esercizio della balneazione delle aree in concessione destinate al noleggio attrezzature da spiaggia (area scoperta attrezzata) e a strutture/stabilimenti balneari (aree demaniali marittime nelle quali sono ubicate pertinenze demaniali marittime e/o strutture di difficile o di facile rimozione con lo scopo di fornire servizi per la balneazione e/o elioterapia – posizionamento e noleggio attrezzature balneari, eventuale struttura destinata ad attività di ristorazione- bar ecc.) devono essere operativi presso le stesse i servizi di salvataggio, secondo le modalità di cui alle norme che seguono. Analogo obbligo è posto a carico dei Comuni rivieraschi per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere. Se un'area attrezzata/struttura balneare è aperta al pubblico prima della data di inizio della stagione balneare, ovvero successivamente alla sua conclusione, il servizio di salvataggio dovrà essere comunque assicurato.
4. Nel seguito della presente Ordinanza, quando si farà riferimento a cartelli recanti avvisi connessi a situazioni di potenziali pericoli, laddove previsto, le indicazioni negli stessi riportate dovranno essere scritte in lingua italiana ed almeno in lingua inglese, allo scopo di informare correttamente anche l'utenza straniera. I cartelli dovranno essere realizzati in modo da essere ben visibili anche da una certa distanza, posizionati e conformati in modo da non costituire essi stessi potenziale pericolo, con lettere di colore a forte contrasto rispetto al colore di fondo del cartello.
5. Ove un'area attrezzata/struttura balneare intenda operare per fini esclusivamente elioterapici prima della data di inizio della stagione balneare ovvero successivamente alla sua conclusione, dovrà issare una bandiera rossa ed esporre apposita cartellonistica, all'ingresso ed all'interno dell'area demaniale marittima in concessione, rispondente ai requisiti indicati al precedente punto 4, recante la seguente dicitura:

STRUTTURA APERTA AI SOLI FINI ELIOTERAPICI

ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO

Dovranno comunque essere assicurati, anche nei predetti periodi, la presenza del materiale di primo soccorso di cui al successivo articolo 4 punto 9 ed il regolare funzionamento del locale/area ombreggiata adibita a primo soccorso di cui al punto 10 del medesimo articolo.

6. Nelle spiagge destinate alla libera fruizione i Comuni qualora non provvedano a garantire il servizio di salvamento, devono darne comunicazione alla Capitaneria di Porto di Olbia e provvedere ad apporre, sulle relative spiagge, adeguata segnaletica rispondente ai requisiti indicati al precedente punto 4, con la seguente dicitura:

“ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”

In ogni caso l'Ente che ha provveduto all'installazione della segnaletica è tenuto a controllare la permanenza in loco della stessa provvedendo all'immediato ripristino in caso di asportazione/rimozione.



*Per l'emergenza in mare e sulle
spiagge*



ARTICOLO 2
(Zone di mare riservate alla balneazione)

1. La fascia di mare per un'ampiezza di 200 metri dalle coste sabbiose e di 100 metri dalle coste rocciose è riservata alla balneazione.
2. I concessionari di aree attrezzate/strutture balneari devono segnalare il limite di tale zona mediante il posizionamento di gavitelli di colore rosso saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di metri 50 l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza delle estremità di fronte lo specchio acqueo antistante la concessione, comunque nel numero minimo di due.
3. Analogo obbligo è posto a carico dei Comuni costieri per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere frequentate dai bagnanti. Qualora tali Enti non provvedano a mettere in opera tale sistema di segnalazione, devono apporre sulle relative spiagge un'adeguata segnaletica rispondente ai requisiti di cui all'articolo 1.4, recante la dicitura:

**“ATTENZIONE – LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE
(METRI 200 DALLA COSTA) NON SEGNALATO”.**

In ogni caso l'Ente che ha provveduto all'installazione della segnaletica è tenuto a controllare la permanenza in loco della stessa provvedendo all'immediato ripristino in caso di asportazione/rimozione.

4. I Comuni per le spiagge libere frequentate dai bagnanti e gli esercenti per le aree in concessione devono segnalare, con l'apposizione di galleggianti di colore bianco, collegati da una cima ad intervalli non superiori a metri 5 (le cui estremità siano ancorate al fondo), il limite delle acque sicure ove possono bagnarsi i non esperti al nuoto (il limite di tali acque è dato dalla linea batimetrica di metri 1,60). La mancata collocazione dei suddetti galleggianti da parte dei Comuni deve essere resa nota mediante apposita segnaletica rispondente ai requisiti di cui all'articolo 1.4, recante la seguente dicitura:

“ATTENZIONE – LIMITE ACQUE SICURE (metri – 1,60) NON SEGNALATO”.

Eventuale ulteriori situazioni costituenti pericolo per i bagnanti dovranno essere parimenti segnalati con cartelli indicatori aventi le caratteristiche prescritte nell'articolo 1, comma 4, con dicitura riportante il tipo di pericolo individuato.

5. Il bagnante che si trovi al di fuori delle acque riservate alla balneazione è obbligato, al fine di essere facilmente individuabile, a segnalare la propria presenza con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca collegato ad una sagola di lunghezza non superiore a 10 (dieci) metri.
6. Negli specchi acquei e negli orari riservati alla balneazione e, comunque, qualora e laddove venga esercitata la balneazione, è vietato:
 - a) il transito di qualsiasi unità navale, wind-surf e Kitesurf compresi, ad eccezione dei natanti da diporto tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance a remi, pedalò e simili nonché dei mezzi dello Stato e di soccorso;



*Per l'emergenza in mare e sulle
spiagge ...*



- b) le unità a motore, a vela o a vela con motore ausiliario - se non condotte a remi - dovranno raggiungere la riva o prendere il largo utilizzando esclusivamente appositi corridoi di lancio. Da tale obbligo sono esentati i mezzi che effettuano i campionamenti delle acque ai fini della balneazione. Tali mezzi devono essere riconoscibili attraverso apposita dicitura, chiaramente leggibile, "Servizio Campionamento", qualora non appartenenti a Corpi dello Stato, e adottare ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa. I bagnanti dovranno tenersi ad almeno 10 (dieci) metri dai mezzi impiegati nelle operazioni di campionamento;
- c) l'ormeggio o l'ancoraggio di qualsiasi unità, salvi i casi regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale marittima.

ARTICOLO 3 **(Zone di mare vietate alla balneazione)**

1. La balneazione è vietata:

- a) all'interno dei porti e approdi, nonché nel raggio di 100 metri dalle imboccature o dalle strutture portuali più foranee. Tale divieto non si applica alla c.d. "Spiaggia Centrale" di Cala Gonone, subordinatamente all'effettiva predisposizione e al mantenimento in efficienza da parte del Comune di Dorgali delle previste misure di segnalazione (gavitelli di cui al precedente articolo 2), atte a rendere facilmente identificabile la zona di mare riservata alla balneazione;
- b) nelle zone di mare di regolare transito delle navi per l'entrata e l'uscita nei porti;
- c) negli specchi acquei assentiti in concessione per campi boe, per strutture di assistenza alla nautica da diporto in genere o alla pesca marittima, opportunamente segnalati;
- d) a meno di 200 (duecento) metri dalle navi all'ancora;
- e) in prossimità di specchi acquei in cui vi siano lavori in corso, entro un raggio di 100 (cento) metri dall'area, ovvero ad altra distanza diversamente stabilita in ulteriori provvedimenti;
- f) fuori dai porti in prossimità di zone di mare in cui sono collocati pontili o passerelle di attracco di navi da passeggeri e unità da diporto per un raggio di metri 50 (cinquanta);
- g) all'interno dei corridoi di lancio;
- h) negli specchi acquei antistanti la foce dei fiumi e dei canali, fino ad una distanza di metri 50 dalla costa;
- i) entro un raggio di 200 metri da insediamenti industriali che utilizzano strutture per prelievo e scarico di acqua. In tali luoghi è altresì vietato qualsiasi tipo di pesca. Detti impianti devono essere opportunamente segnalati a cura dei titolari degli insediamenti stessi con cartelli monitori aventi i requisiti indicati nell'art. 1, punto 4 che indichino i divieti di avvicinamento;
- j) entro un raggio di 200 metri da impianti di itticoltura e mitilicoltura;



*Per l'emergenza in mare e sulle
spiagge*



- k) in tutte le altre zone di mare interdette alla balneazione con provvedimenti emanati a vario titolo dalle Autorità competenti.

ARTICOLO 4 (Servizio di assistenza e soccorso in mare)

1. La fascia di demanio marittimo immediatamente prospiciente la battigia (5 metri) è strumentale all'espletamento dell'attività di salvamento e, pertanto, le eventuali legittime forme di utilizzazione non devono recare limitazioni e/o impedimento allo svolgimento del medesimo servizio.
2. Durante l'orario di apertura al pubblico per la balneazione i concessionari di aree attrezzate/strutture balneari devono organizzare e garantire, secondo le modalità di seguito specificate, il servizio di soccorso ed assistenza ai bagnanti con almeno un assistente/bagnino in possesso di specifica abilitazione al servizio, in corso di validità, rilasciata dalla Società Nazionale di Salvamento (S.N.S.), dalla Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) o dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico (F.I.S.A.), ogni 80 metri di fronte mare o frazione di esso. I concessionari confinanti potranno consociarsi per l'ottimizzazione del servizio, previa comunicazione a questa Capitaneria di Porto, al fine di garantire un addetto ogni 80 metri di fronte mare.
3. Qualora particolari conformazioni dell'arenile o della costa (esempio scoglio parallelo alla battigia, pennelli imbonitori, ecc.) impediscono la visibilità di tutto lo specchio antistante il fronte della concessione, il numero degli assistenti abilitati al salvataggio deve essere incrementato, anche in forma consociata con altri concessionari confinanti (previa comunicazione a questa Capitaneria di Porto), affinché sia garantita costantemente la vigilanza su tutto il tratto di mare interessato.
4. I titolari di stabilimenti balneari, che includano anche piscine realizzate su aree demaniali marittime, devono assicurare, durante l'utilizzo della piscina, la presenza di un dedicato ulteriore addetto al salvataggio abilitato, in aggiunta a quello previsto per l'arenile, che dovrà stazionare a bordo vasca. Qualora la piscina sia chiusa al pubblico, ne dovrà essere opportunamente precluso l'accesso. Per ogni piscina autorizzata, durante l'orario di apertura, deve essere assicurata, indipendentemente dagli altri obblighi di assistenza previsti, la presenza di due salvagenti anulari di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, con sagola galleggiante lunga almeno quanto la diagonale della piscina, posizionati sul bordo della stessa.
5. L'addetto all'assistenza e salvataggio, durante l'orario di balneazione, deve:
 - indossare una maglietta di colore rosso con la scritta "**SALVATAGGIO**" ben visibile;
 - essere dotato di fischietto;
 - essere impiegato per il solo servizio di assistenza e salvataggio e non in altre mansioni;
 - stazionare nella postazione di cui al successivo punto 6, oppure in mare sul natante di salvataggio o a piedi lungo la battigia.



*Per l'emergenza in mare e sulle
spiagge ...*



Ove tale servizio non risulta assicurato si procederà alla chiusura d'autorità della struttura fino all'accertamento del ripristino del servizio.

Ferme restando le responsabilità penali eventualmente derivanti dalla mancata organizzazione del servizio di salvamento, quale onere del concessionario, qualora si verificano delle cause di forza maggiore che comportino la sospensione del servizio stesso, è comunque obbligatoria, oltre all'immediata comunicazione all'Autorità Marittima, l'adozione delle misure più urgenti ed adeguate (come l'innalzamento della bandiera rossa di cui al successivo punto 8 e l'avviso della sospensione del servizio di salvataggio) fino al ripristino, nel minor tempo possibile, delle condizioni di sicurezza.

6. Il servizio di salvataggio dovrà essere assicurato con una "postazione di salvataggio", in posizione baricentrica rispetto al fronte mare vigilato, dotato di idonea piattaforma di osservazione sopraelevata (torretta) dal piano spiaggia di almeno due metri. La postazione di salvataggio deve essere equipaggiata con:
 - un binocolo;
 - un megafono;
 - un baywatch o similari (munito di cavo o sagola galleggiante);
 - 200 metri di cavo di salvataggio galleggiante con cintura o bretelle, montato su rullo fissato saldamente al terreno;
 - un paio di pinne;
 - una maschera;
 - un idoneo natante a remi per disimpegnare il servizio di salvataggio, recante la scritta "**SALVATAGGIO**" ed il nome del concessionario, dotato di un salvagente anulare munito di una sagola galleggiante lunga almeno 25 metri, di un mezzo marinaio o gaffa e di idoneo ancorotto con relativa cima. Tale unità non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi.
7. A ciascuna estremità dell'arenile in concessione, presso la battigia, deve essere posizionato un salvagente anulare, munito di sagola galleggiante lunga almeno 25 (venticinque) metri.
8. Qualora le condizioni meteo-marine possano risultare pericolose per i bagnanti, ovvero sussistano altre situazioni di pericolo o rischio per la balneazione, deve essere issata, a cura dei concessionari, su apposito pennone installato in posizione ovunque ben visibile dagli utenti, una **bandiera rossa** il cui significato deve intendersi come:

**“AVVISO DI BAGNO A RISCHIO PER AVVERSE CONDIZIONI
METEOROLOGICHE - SITUAZIONE DI PERICOLO”**

Tale avviso deve essere ripetuto più volte, nell'arco della giornata, anche per mezzo di megafono o impianto a diffusione sonora.

9. Ogni concessionario deve dotarsi di materiale di primo soccorso conforme alla vigente normativa sanitaria costituito almeno da:



*Per l'emergenza in mare e sulle
spiagge*



- tre bombole di ossigeno monouso da 1 litro con valvola di regolazione e mascherina o una bombola di ossigeno da 3 litri con riduttore di pressione corredato di manometro ed erogatore, per il pronto utilizzo da parte del personale medico;
 - una cannula per la respirazione bocca a bocca;
 - un pallone "ambu" o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti Autorità Sanitarie;
 - una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, dedicata esclusivamente ai clienti/ospiti, contenente i prodotti sanitari prescritti dalla normativa vigente in corso di validità, aggiuntiva rispetto alla dotazione obbligatoria di cui al Decreto del Ministero della Salute 15.07.2003, n. 388 in materia di pronto soccorso aziendale.
10. Oltre a quanto previsto nel presente articolo, all'interno di ogni area in concessione, non necessariamente nel corpo centrale, deve essere assicurata la presenza di idoneo locale/area ombreggiata, provvista delle dotazioni di cui al precedente punto 9, dedicata esclusivamente al primo soccorso.
11. Nel rispetto della vigente normativa ogni struttura balneare ai fini della sicurezza, nel senso più ampio, deve essere dotata altresì di idonee sistemazioni antincendio.
12. Ogni concessionario deve tenere in luogo ben visibile al pubblico cartelli indicanti i numeri telefonici di pronto intervento della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale e Vigili del Fuoco, nonché degli altri servizi di pronto intervento ed emergenza quali Ospedali e Croce Rossa.

I bagnini di salvataggio, direttamente o tramite il concessionario o gestore, devono segnalare immediatamente all'Autorità Marittima tutti gli incidenti che si verificano sia sugli arenili che in acqua, inoltrando anche apposita scheda di comunicazione di intervento allegata.

13. È data facoltà all'esercente di impiegare, in aggiunta e non in alternativa, al natante da diporto destinato al salvataggio, una moto d'acqua (acquascooter) alle seguenti condizioni:
- a) dovrà essere preventivamente presentata alla Capitaneria di Porto di Olbia formale istanza di utilizzo della moto d'acqua da adibire al servizio di salvamento nella quale siano indicati:
 - i nominativi ed i relativi titoli (patente nautica, brevetto di assistente bagnante/bagnino di salvataggio) del personale da impiegare;
 - caratteristiche e dotazioni della moto d'acqua;
 - polizza assicurativa (da allegare in copia) dell'unità che, oltre a prevedere la copertura R.C., assicuri tutte le persone trasportate;
 - dichiarazione da parte del concessionario/gestore di farsi pieno carico della responsabilità dell'espletamento del servizio di salvamento con l'ausilio di tale tipo di natante;
 - b) la moto d'acqua dovrà essere destinata esclusivamente all'attività di salvamento e dovrà recare la scritta ben visibile "SALVATAGGIO" su



Per l'emergenza in mare e sulle spiagge ...



- entrambi i lati;
- c) la moto d'acqua deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza, pronta per il servizio di salvamento cui è destinata e posizionata in prossimità della battigia unitamente al natante di salvataggio tradizionale. Deve essere prevista la presenza di un corridoio di lancio con larghezza non inferiore a metri 5 (cinque) e lunghezza non inferiore a metri 10 (dieci) entro il quale la moto d'acqua può essere ancorata (il corridoio ha la funzione di tenere uno specchio acqueo libero per l'uscita e permette al conduttore in fase di rientro di avere uno spazio per operare in sicurezza);
 - d) la moto d'acqua dovrà essere equipaggiata con un conduttore in possesso di patente nautica e con un assistente bagnante munito di brevetto;
 - e) la moto d'acqua dovrà essere provvista di barella rigida di salvataggio, certificata e omologata, con possibilità di essere sganciata e usata per un eventuale breve trasferimento a terra;

La valutazione della scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento sarà rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso, in funzione della situazione contingente, quali condizioni meteo marine, distanza della persona in pericolo, presenza di bagnanti. La moto d'acqua deve essere condotta con il criterio della massima prudenza e responsabilità mirando alla tutela e alla sicurezza dei bagnanti, senza mai compromettere durante le operazioni di soccorso l'incolumità di altre persone presenti.

14. È data facoltà ai concessionari, o ai Comuni per le spiagge libere, di organizzare, nel rispetto dell'igiene e della salute pubblica, un servizio di salvataggio mediante l'utilizzo di unità cinofile, munite di apposito brevetto, rilasciato da associazioni regolarmente operanti e riconosciute, debitamente censite presso il Registro Regionale del Volontariato.

Il servizio di salvataggio mediante l'utilizzo di unità cinofile è da intendersi la coppia conduttore-cane. Ogni conduttore dell'unità cinofila deve essere munito di brevetti di assistente bagnanti/bagnino di salvataggio e abilitazione per la conduzione unità cinofila di salvataggio e soccorso in acqua.

Resta comunque l'obbligo per il concessionario, o per il Comune, nel caso di spiagge libere, di assicurare il servizio di salvataggio nelle forme e con le modalità stabilite dal presente articolo, costituendo l'impiego di unità cinofile un'integrazione e non una sostituzione della suddetta regolamentazione.

Comunicazione dell'attivazione di tale servizio deve essere preventivamente inviata alla Capitaneria di Porto di Olbia, al Comune e all'A.S.L. competente per territorio, specificando località e modalità dell'attività proposta.

ARTICOLO 5 (Disciplina della pesca)

1. Durante la stagione balneare e negli orari di apertura al pubblico delle strutture o di fruizione delle spiagge libere, nel tratto di mare riservato alla balneazione, **È VIETATO** qualsiasi tipo di pesca.

A tale divieto generale fa eccezione la sola pesca con canna esercitabile da moli e



*Per l'emergenza in mare e sulle
spiagge ...*



scogliere (naturali o artificiali) dinanzi ai quali non siano presenti bagnanti.

2. La pesca subacquea è regolamentata dagli articoli 128, 128 bis, 128 ter, 129, 130 e 131 del regolamento della pesca, approvato con D.P.R. 02.10.1968, n. 1639, e successive modifiche ed integrazioni che si allegano in stralcio alla presente. In particolare, **E' SEMPRE VIETATA** la pesca subacquea nelle acque antistanti le spiagge del Circondario, in presenza di bagnanti, fino ad una distanza di metri 500 dalla riva. **È VIETATO** attraversare le zone frequentate da bagnanti con un'arma subacquea carica.

ARTICOLO 6

(Disciplina dello sci nautico e del paracadutismo ascensionale)

1. L'esercizio dello sci nautico è consentito (ad eccezione della zona di mare dell'A.M.P – Area Marina Protetta di Tavolara – Punta Coda Cavallo) nel rispetto delle norme contenute nel Decreto Ministeriale 26.01.1960, e successive modificazioni ed integrazioni allegato in stralcio alla presente.

Tali disposizioni si estendono, per quanto applicabili, anche al paracadutismo ascensionale ed al rimorchio dei galleggianti comunemente denominati "banana boat" e mezzi simili.

ARTICOLO 7

(Corridoi di lancio)

1. I Comuni per i tratti di spiaggia libera ed i concessionari, per gli specchi acquei antistanti le aree in concessione, previa regolare autorizzazione rilasciata dagli Enti competenti, possono realizzare corridoi di lancio, da lasciare al pubblico uso, per l'atterraggio e la partenza delle unità a motore, a vela, a vela con motore ausiliario e tavole a vela. Sono obbligati all'installazione dei corridoi di lancio coloro che esercitano attività nautiche e locazione e noleggio di unità da diporto diverse dai natanti da spiaggia.
2. I predetti corridoi, devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a) larghezza metri 20. Tale misura che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a metri 10, potrà essere ridotta qualora il fronte a mare della concessione sia pari o inferiore al limite di metri 20 o aumentata in relazione a particolari esigenze locali o al tipo di concessione;
 - b) profondità non inferiore al limite del tratto di mare riservato alla balneazione;
 - c) delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo o arancione collegati con sagola tarozzata e distanziati ad intervalli non inferiori a 20 metri nei primi 100 metri e successivamente a 50 metri;
 - d) individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione;
 - e) nei pressi della battigia deve essere sistemato un apposito cartello, bilingue recante la dicitura con le modalità di cui all'articolo 1 comma 3 **"CORRIDOIO**



Per l'emergenza in mare e sulle
spiagge



DI LANCIO RISERVATO AL TRANSITO DEI NATANTI/IMBARCAZIONI – DIVIETO DI BALNEAZIONE”.

3. Qualora i corridoi di lancio siano destinati esclusivamente ai Kite-surfisti o comunque da questi utilizzati, essi dovranno essere conformi alle caratteristiche di cui al successivo articolo 8.
4. Norme specifiche di comportamento ai fini della sicurezza della balneazione:
 - a) le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela (windsurf), devono attraversare i corridoi ad andatura ridotta al minimo e con la massima prudenza in modo da evitare situazioni di potenziale pericolo;
 - b) le unità a motore, ivi comprese le moto d'acqua, devono attraversare i corridoi a lento moto, e comunque, a velocità non superiore a tre nodi, facendo in modo da ridurre al minimo emissioni di gas di scarico e acustiche di disturbo ai bagnanti;
 - c) è sempre vietato l'ormeggio o l'ancoraggio all'interno e all'esterno dei corridoi di lancio. È consentita la sosta all'interno dei citati corridoi per il tempo strettamente necessario a consentire l'imbarco o lo sbarco in sicurezza delle persone dirette a (o provenienti da) terra.

ARTICOLO 8

(Disciplina sull'uso delle tavole a vela -Windsurf-, dei Kite-surf, della navigazione di moto d'acqua, Acquascooter, Jet-sky e natanti similari, Sea scooter nonché sull'attività dello “Snorkeling trainato”)

1. Navigazione ed uso delle tavole a vela (windsurf)

1.1 I windsurf possono navigare, in ore diurne, ad una distanza non superiore a 1000 (mille) metri dalla costa. La navigazione è vietata:

- in tutte quelle zone riservate alla balneazione ove non esistano corridoi di lancio opportunamente delimitati. In assenza di corridoi, nella fascia di mare riservata alla balneazione, vige l'obbligo di navigare con vele ammainate.
- all'interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi, tutto l'anno.

1.2 Coloro che intendono esercitare tale attività devono indossare una cintura di salvataggio di tipo approvato.

2. Navigazione ed uso del kite- surf

2.1 L'esercizio del Kitesurf può essere effettuato solo in ore diurne.

2.2 La pratica del Kitesurf è soggetta al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) l'utilizzo è consentito a coloro i quali abbiano compiuto i 14 (quattordici) anni di età;
- b) durante l'utilizzo è obbligatorio indossare permanentemente un dispositivo di salvataggio individuale ed un casco protettivo;
- c) è fatto obbligo di dotare il mezzo di un dispositivo di sicurezza che permetta l'apertura dell'ala e il conseguente sventamento, mantenendola



*Per l'emergenza in mare e sulle
spiagge*



comunque vincolata alla persona;

- d) è fatto obbligo di usare sistemi di sicurezza che consentano al conduttore di sganciarsi e, in casi estremi, di abbandonare la vela (cd. ala), ovvero munirsi di un attrezzo idoneo a recidere le cime (cd. linee) in caso di emergenza;
- e) è vietato far alzare da terra l'ala se vi sono persone o ostacoli nel raggio di 100 metri sottovento;
- f) è vietato lasciare il Kitesurf incustodito senza avere scollegato almeno un lato dell'ala.

2.3 È vietato condurre le suddette tavole:

- in abbrivio nella zona riservata alla balneazione;
- nelle acque portuali ed in quelle immediatamente prospicienti l'imboccatura dei medesimi, oltre che nelle zone di fonda riservate alle navi in rada nel Golfo di Olbia;
- in prossimità di segnalamenti marittimi e impianti di pesca;
- a distanza inferiore a 100 metri da navi, imbarcazioni o natanti alla fonda o in navigazione o da bagnanti e subacquei in immersione;

È vietato inoltre:

- atterrare o partire, con le suddette tavole se sostenute dal vento dell'aquilone, dalle spiagge libere non munite di apposito corridoio di lancio;
- sorvolare le spiagge e, in generale, le coste frequentate da turisti e bagnanti.

2.4 La partenza e il rientro a bordo del mezzo devono avvenire **esclusivamente** attraverso appositi corridoi di lancio dedicati all'attività del kite - surf. Essi potranno essere installati – previa richiesta di autorizzazione all'Ente territoriale competente - da concessionari, noleggiatori, associazioni ecc.

2.5 Tali corridoi dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- lunghezza minima: 200 metri;
- larghezza: fronte spiaggia minimo 30 metri – apertura al largo minimo 60 metri;
- devono essere delimitati lateralmente da due linee di boe di colore arancione poste ad una distanza massima di 20 metri l'una dall'altra;
- i corpi morti delle boe costituenti le predette linee devono essere collegati fra loro sul fondo mediante una cima non galleggiante;
- per agevolare l'individuazione dei corridoi di rientro in spiaggia l'ultimo gavitello esterno (destro e sinistro) posto al limite della linea dei 200 metri deve essere di colore arancione ed avere un diametro di 80 cm, con indicato il nome del titolare ed il numero di autorizzazione;
- ogni gavitello dovrà portare la dicitura **“CORRIDOIO USCITA KITE - SURF – VIETATA LA BALNEAZIONE”** – tale divieto deve essere inoltre



*Per l'emergenza in mare e sulle
spiagge*



riportato su apposito cartello sistemato sulla battigia all'ingresso del corridoio.

Inoltre:

- la partenza ed il rientro, attraverso i corridoi di lancio dedicati al Kite - Surf, devono avvenire con la tecnica del " body drag " (ovvero: facendosi trascinare dall'aquilone con il corpo immerso in acqua, sino ad una distanza non inferiore ai 100 metri dalla battigia);
- nel corridoio è consentito il transito di un Kite - Surf per volta, con diritto di precedenza al mezzo rientrante;
- il titolare dell'autorizzazione è responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica del corridoio.

2.6 Le disposizioni di cui al presente punto 2 trovano applicazione tutto l'anno ad eccezione dell'art. 2.3 alinea 1, e degli articoli 2.4 e 2.5.

3. Navigazione ed uso degli scooter acquatici o moto d'acqua e natanti similari

3.1 Fermo restando quanto previsto in materia di limiti di navigazione dalla costa con l'Ordinanza del Capo del Compartimento marittimo di Olbia, adottata ai sensi dell'art. 8 della legge 8 luglio 2003 n. 172, (allegata in stralcio alla presente), nonché dei divieti all'interno dell'area marina protetta "Tavolara - Punta Coda Cavallo", l'impiego delle unità da diporto denominate moto d'acqua, acquascooter, jet-sky e natanti similari è soggetto alle seguenti condizioni:

- durante la stagione balneare, il varo, l'alaggio, la partenza e l'approdo è consentito dai porti, approdi e strutture per l'assistenza alla nautica da diporto, nonché dagli appositi corridoi di lancio, ad una velocità massima di 3 (tre) nodi;
- nel rimanente periodo dell'anno, è consentito il varo, l'alaggio, la partenza e l'approdo da qualsiasi punto della costa.

3.2 Per il comando degli acquascooter o moto d'acqua e mezzi similari è richiesta la maggiore età e la patente nautica, secondo quanto previsto dal D.Lgs 18 luglio 2005 n. 171 (codice della nautica da diporto) e dal Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n. 146 (regolamento di attuazione al codice della nautica).

3.3 E' riconosciuta la possibilità che la persona al comando dell'unità (comandante), in possesso del relativo titolo di abilitazione, non coincida con il guidatore del mezzo. Tale possibilità è consentita esclusivamente:

- a) se a bordo dell'unità è presente il comandante e se lo stesso è in possesso di patente nautica conseguita da almeno un anno;
- b) se il mezzo è dotato di dispositivi automatici di sicurezza azionabili dal comandante che prevalgano sui comandi manuali azionati dal guidatore, determinandone la totale disattivazione;
- c) se la prevalenza dei suddetti dispositivi automatici di sicurezza è riscontrabile dalla certificazione rilasciata dalla casa costruttrice del mezzo;



*Per l'emergenza in mare e sulle
spiagge ...*



d) se il comandante ha un diretto controllo sulla condotta del mezzo in caso di necessità.

3.4 Durante la navigazione, consentita solo in ore diurne con condizioni meteo marine favorevoli oltre i 200 metri dalla costa e ad una distanza non superiore ad 1 (uno) miglio dalla costa, deve obbligatoriamente essere indossato un mezzo di salvagente individuale indipendentemente dalla distanza dalla costa. Detta disposizione si applica anche alle persone trasportate.

3.5 Gli acquascooter o moto d'acqua e mezzi simili fra i dispositivi/dotazioni di sicurezza devono essere obbligatoriamente provvisti di acceleratore a ritorno automatico, nonché di un dispositivo sul circuito di accensione assicurante l'arresto del motore in caso di caduta del conduttore installato in modo ben visibile come pure il suo attacco al pilota.

4. Propulsori acquatici ad elica ad assetto variabile predisposti per escursione subacquee, nuoto e snorkeling denominati "Sea scooter"

4.1 Per sea scooter si intende un mezzo di propulsione con elica protetta azionata da motore normalmente elettrico, munito di dispositivi di arresto automatico in caso di abbandono da parte del conduttore, predisposto per l'utilizzo in mare per escursioni in superficie, subacquee, nuoto e snorkeling, capace di trascinare una persona.

4.2 L'utilizzo del sea scooter è vincolato al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la conduzione è consentita unicamente in orario diurno. Durante la stagione balneare la conduzione è vietata in aree riservate alla balneazione (o comunque interdette alla navigazione) o comunque frequentate da bagnanti.
- b) il conduttore, qualora di età inferiore ai 14 anni, dovrà utilizzare il mezzo sotto la supervisione di un adulto, esperto al nuoto;
- c) il conduttore quando in immersione, dovrà essere appositamente segnalato in superficie, in analogia a quanto previsto per l'attività subacquea, con un galleggiante munito di bandiera rossa con striscia diagonale bianca, legato ad una cima di lunghezza massima di 50 metri visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri.

5. Attività sportivo-nautica denominata "Snorkeling trainato" o assimilabile.

5.1 Tale attività consiste nell'effettuazione dello snorkeling sfruttando il traino di una slitta/ala sulla quale sono ricavate le impugnature, alla quali il bagnante è collegato consentendogli di variare la profondità di traino. Il traino è eseguito a basse velocità da natante a motore.

5.2 L'esercizio di tale attività è vincolato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) il conduttore del mezzo nautico trainante, che deve essere in possesso della patente nautica, deve essere accompagnato da altra persona esperta nel nuoto;
- b) il natante utilizzato (ad eccezione dell'acquascooter) deve avere propulsione ad idrogetto o ad elica schermata in modo da non permettere il contatto dell'elica con il bagnante trainato;



Per l'emergenza in mare e sulle spiagge ...



- c) il bagnante dovrà essere appositamente segnalato in superficie, in analogia a quanto previsto per l'attività subacquea, con un galleggiante munito di bandiera rossa con striscia diagonale bianca, legato ad una cima di lunghezza massima di 30 metri visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri; analogamente sul mezzo nautico trainante deve essere issata una bandiera rossa con striscia diagonale bianca;
- d) utilizzo di un cavo di traino in polipropilene;
- e) velocità di traino che non provochi danni alla persona trainata e che non provochi moto ondoso;
- f) il mezzo trainante, oltre alle dotazioni previste in base alla navigazione effettivamente svolta, deve essere dotato di una adeguata cassetta di pronto soccorso, di un salvagente con 30 metri di sagola galleggiante e di un dispositivo per l'inversione della marcia e per la messa in folle del motore;
- g) il mezzo trainante deve essere dotato, altresì, di un sistema di aggancio del cavo di traino tipo gancio a scocco e di un ampio specchio retrovisore convesso;
- h) la distanza laterale di sicurezza tra il mezzo trainante e gli altri natanti deve essere superiore a 100 metri;
- i) possibilità di traino di un unico bagnante;
- j) divieto di utilizzo, per il bagnante, di autorespiratore subacqueo di qualsiasi tipo;
- k) obbligo del bagnante di essere trainato entro 30 metri dal mezzo nautico ma non a meno di 10 metri.

ARTICOLO 9

(Prescrizioni particolari)

1. Nell'ambito del Circondario Marittimo di Olbia **È VIETATO**:
 - a) decollare e atterrare, durante la stagione balneare, nelle spiagge con qualsiasi tipo di aeromobile o velivolo da diporto o sportivi (inclusi ultraleggeri e deltaplani), paracadute e mezzi similari;
 - b) il sorvolo delle spiagge e gli adiacenti specchi acquei da parte di qualunque apparecchio e aeromobile utilizzato per il volo da diporto o sportivo a quota inferiore a 300 metri (1000 piedi);
 - c) per i conduttori di idrovolante e paracadute ascensionale ammarare nelle acque riservate alla balneazione;
 - d) accedere, transitare e/o sostare sulle spiagge con qualsiasi veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge.

ARTICOLO 10

(Rinvio ad altre disposizioni)

L'esercizio delle attività di locazione, noleggio nonché di appoggio all'attività di diving a



*Per l'emergenza in mare e sulle
spiagge ...*



mezzo natanti da diporto trova espressa disciplina nella specifica Ordinanza in premessa richiamata n. 19/2012 del 24 aprile 2012 e successive modificazioni a cui si fa espresso rinvio e della quale si allega lo stralcio riferito alla locazione dei cosiddetti natanti da spiaggia.

Altresì si allega, per immediata consultazione, lo stralcio dell'Ordinanza n. 36 del 14 agosto 2003 del Capo del Compartimento Marittimo di Olbia, adottata ai sensi dell'art. 8 della legge n.172/2003, in materia di limiti di navigazione dalla costa, lo stralcio dell'Ordinanza n. 67 del 3 agosto 2009 inerente la disciplina della navigazione nella zona di mare compresa da Punta Nera di Orosei a Capo Monte Santu, lo stralcio dell'Ordinanza n. 24/2013 del 22 aprile 2013, recante la disciplina delle attività subacquee, della parte afferente le norme generali di comportamento del subacqueo e la segnalazione dei subacquei in immersione nonché lo stralcio dell'Ordinanza n. 35/2014 in data 16 luglio 2014 relativa all'utilizzo dei dispositivi JetLev Flyer e Flyboard.

ARTICOLO 11 **(Pubblicità dell'Ordinanza)**

1. La presente Ordinanza, pubblicata sul sito internet di questa Capitaneria di Porto all'indirizzo www.olbia.guardiacostiera.it nella sezione "Ordinanze", deve essere esposta a cura dei concessionari di strutture/stabilimenti balneari o di esercizi aventi attinenza con le attività balneari, in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare.
2. Alla presente Ordinanza verrà data la massima diffusione anche mediante la pubblicazione all'albo di questo Ufficio, degli Uffici ricadenti nell'ambito del Circondario Marittimo di Olbia e la trasmissione ai Comuni costieri e ad altre pubbliche amministrazioni per l'affissione ai rispettivi albi.

ARTICOLO 12 **(Disposizioni finali e sanzioni)**

1. Gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza che sostituisce ed abroga la propria Ordinanza n. 30/2013 del 6 maggio 2013 a decorrere dal 18 maggio 2015.
2. Chiunque non osservi le norme stabilite nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso e più grave reato, e salvo le eventuali maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, è punito ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174, 1231 e 1251 del Codice della Navigazione, dell'articolo 650 del Codice Penale e dell'articolo 53 del Decreto Legislativo 18.07.2005, n. 171.

Olbia, li 8 maggio 2015

IL COMANDANTE
Contrammiraglio (CP)
Nunzio MARTELLO

EMERGENZA Numero Blu 1530

(gratuito da fissi e mobili)

Sala Operativa Olbia 0789 26666 / 0789 26492 / 0789 56360

Locamare La Caletta Siniscola 0784 810137

Locamare Cala Gonone 0784 93261



*Per l'emergenza in mare e sulle
spiagge ...*



ESTRATTO DEL DECRETO MINISTERIALE MARINA MERCANTILE 26 GENNAIO 1960 MODIFICATO DAL D.M. 15 LUGLIO 1974 - DISCIPLINA DELLO SCI NAUTICO.

Art. 1. L'esercizio dello sci nautico è consentito in ore diurne e con tempo favorevole e mare calmo nelle acque marittime situate ad oltre duecento metri dalla linea batimetrica di m. 1,60 antistante le spiagge e ad oltre metri cento dalle coste cadenti a picco in mare.

Art. 2. L'esercizio dello sci nautico deve essere effettuato sotto l'osservanza delle seguenti condizioni:

- a) i conduttori di natanti muniti di motori entro bordo e fuoribordo devono essere abilitati alla condotta dei mezzi nautici anzidetti;
- b) tali conduttori dovranno essere sempre assistiti da altra persona esperta nel nuoto;
- c) i natanti devono essere muniti di un sistema di aggancio e rimorchio e di un ampio specchio retrovisore convesso riconosciuti idonei dalla Capitaneria di porto territorialmente competente;
- d) durante le varie fasi dell'esercizio la distanza fra il mezzo e lo sciatore nautico non deve mai essere inferiore ai 12 metri;
- e) la partenza ed il recupero dello sciatore nautico devono avvenire soltanto nelle acque libere da bagnanti e da imbarcazioni, ovvero entro gli appositi corridoi di lancio;
- f) la distanza laterale di sicurezza tra un battello trainante uno sciatore e gli altri natanti deve essere superiore a quella del cavo di traino;
- g) è vietato a qualsiasi imbarcazione a motore seguire, nella scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza, altre imbarcazioni trainanti sciatori nautici, e così pure attraversarne la scia in velocità a vicinanza tale da poter investire gli sciatori, in caso di caduta;
- h) nelle zone di mare antistanti le spiagge, ove non esistano i campi o corridoi di lancio di cui all'art.6, la partenza e il rientro delle imbarcazioni a motore addette al traino di sciatore deve generalmente avvenire in linea retta con la terraferma, a motore al minimo e comunque a velocità non superiore a tre miglia orarie nell'ultimo tratto dei 200 metri dalla batimetrica di m. 1,60 ed usando ogni particolare accorgimento atto ad evitare incidenti nelle zone frequentate da bagnanti e da altre imbarcazioni;
- i) i mezzi nautici devono inoltre essere muniti di dispositivo per l'inversione della marcia e per la messa in folle del motore;
- j) i mezzi stessi devono essere dotati di una adeguata cassetta di pronto soccorso e, per ogni sciatore trainato, di un salvagente a portata di mano.

ESTRATTO DEL D.P.R. 1639/68

Sezione III: Della pesca subacquea

ART. 128

Esercizio della pesca subacquea professionale

La pesca subacquea professionale è consentita esclusivamente a coloro che sono in possesso della specializzazione di pescatore subacqueo e può esercitarsi soltanto in apnea, senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Di questi ultimi è consentita l'utilizzazione solo per finalità diverse dalla pesca o per la raccolta di corallo e molluschi.

ART. 128 bis

Esercizio della pesca subacquea sportiva

La pesca subacquea sportiva è consentita soltanto in apnea senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Di questi ultimi è consentita l'utilizzazione solo per finalità diverse dalla pesca.

Il pescatore sportivo subacqueo non può raccogliere coralli, molluschi e crostacei.

ART. 128 ter

(Art. 3 D.M. 1/6/1987, n. 249)

Ai fini della sicurezza e della salvaguardia dei pescatori subacquei, sia professionali che sportivi, è consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea o mezzi simili ed apparecchi ausiliari di respirazione dotati, esclusivamente, e per ogni singolo mezzo nautico, di una bombola di capacità non superiore a 10 litri, fermo restando il divieto di servirsene per l'esercizio della pesca subacquea.

Durante l'attività di pesca subacquea il pescatore deve essere costantemente seguito da bordo del mezzo nautico da almeno una persona pronta ad intervenire in casi di emergenza; in ogni caso deve esservi a bordo del mezzo stesso una cima di lunghezza sufficiente a recuperare il pescatore subacqueo.

ART. 129

Limitazioni

L'esercizio della pesca subacquea è vietato:

- a) a distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge frequentate da bagnanti;



*Per l'emergenza in mare e sulle
spiagge*



- b) a distanza inferiore a 100 metri dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta;
- c) a distanza inferiore a 100 metri dalle navi ancorate fuori dai porti;
- d) in zone di mare di regolare transito di navi per l'uscita e l'entrata nei porti ed ancoraggi, determinate dal capo del compartimento marittimo;
- e) dal tramonto al sorgere del sole.

ART. 130

Segnalazioni

Il subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri; se il subacqueo è accompagnato da mezzo nautico di appoggio, la bandiera deve essere messa issata sul mezzo nautico.

Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico di appoggio o del galleggiante portante la bandiera di segnalazione.

ART. 131

Limitazione di uso del fucile subacqueo

E' vietato tenere il fucile subacqueo in posizione di armamento se non in immersione.

ESTRATTO DELL'ORDINANZA N. 36/2003 IN DATA 14/08/2003

ART. 2 ZONA DI MARE RISERVATA AI BAGNANTI

- a) La zona di mare per un'ampiezza di 200 metri dalle spiagge e di 100 metri dalle coste rocciose è prioritariamente riservata alla balneazione.
.....Omissis.....

ART. 3 ZONA DI MARE IN CUI VIGE UN LIMITE DI VELOCITÀ

- a) Nella zona di mare esterna a quella di cui al comma a) dell'articolo precedente, estesa sino a 500 metri dalle coste a picco e sino ai 1000 metri dalle spiagge è consentita la navigazione ad ogni tipo di unità, purché non venga superata la velocità di 10 nodi e in ogni caso con navigazione in dislocamento.

ART. 4 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER PICCOLI NATANTI E ACQUASCOOTERS

- 1) I piccoli natanti a remi, le tavole a vela e le unità a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati non possono allontanarsi più di 1000 metri dalla costa mentre tale limite è ridotto a metri 300 per i pedalò.
- 2) L'uso dei natanti denominati acquascooters o moto d'acqua è consentito durante la stagione balneare di ogni anno nelle seguenti zone di mare e alle seguenti condizioni:
 - a) il varo, l'alaggio, la partenza e l'approdo dei natanti di cui trattasi è consentito dai porti ed approdi turistici o da corridoi appositamente autorizzati;
 - b) l'entrata e l'uscita dagli stessi deve avvenire alla velocità massima di 3 (tre) nodi fino al raggiungimento del limite di 200 metri dalla costa;
 - c) la navigazione in dislocamento e comunque ad una velocità non superiore ai 10 nodi è consentita nella fascia tra i 200 metri e i 1000 metri se in prossimità di coste sabbiose o arenili misti frequentati da bagnanti e nella fascia tra i 200 metri e i 500 metri se in prossimità di una costa rocciosa a picco.

ESTRATTO DELL'ORDINANZA N. 19/2012 IN DATA 24/04/2012 – DISCIPLINA ATTIVITA' LOCAZIONE E NOLEGGIO NATANTI

PREMESSA

omissis

i) **natanti da spiaggia:** i natanti di cui all'art. 27 - comma 3 - lett. c) del Codice della Nautica di Diporto, ceduti in locazione da strutture balneari per l'utilizzo da parte dei bagnanti. In particolare essi sono: i natanti denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati;

omissis

Art.5

LOCAZIONE DEI NATANTI DA SPIAGGIA

Fermo restando quanto previsto in materia di limiti della navigazione dalla costa nell'apposita Ordinanza del Capo del Compartimento Marittimo di Olbia, adottata ai sensi dell'art. 8 della legge 8 luglio 2003 n°172, la locazione dei natanti da spiaggia, come sopra definiti, è disciplinata come segue:



Per l'emergenza in mare e sulle spiagge



1. la locazione può essere effettuata esclusivamente in ore diurne e condizione meteo marine assicurate. Pertanto è responsabilità dell'esercente di dette attività segnalare tempestivamente la situazione di pericolo/divieto al conduttore/locatario sospendendo le medesime attività;
2. la capacità di carico deve essere giudicata dal locatore in rapporto ai requisiti di stabilità del mezzo e delle condizioni d'uso. In ogni caso, ai sensi del Decreto 29 luglio 2008, n°146, per i natanti prototipi non omologati il numero delle persone trasportabili è determinato in base alla seguente tabella:

Lunghezza f.t. fino a mt. 3,50	3 persone
Lunghezza f.t. superiore a mt. 3,50 e fino a mt. 4,50	4 persone
Lunghezza f.t. superiore a mt. 4,50 e fino a mt. 6,00.	5 persone
Lunghezza f.t. superiore a mt. 6,00 e fino a mt. 7,50	6 persone
Lunghezza f.t. superiore a mt. 7,50 e fino a mt. 8,50.	7 persone
Lunghezza f.t. superiore a mt. 8,50.	9 persone

3. per i natanti omologati prodotti in serie, il numero di persone trasportabili è determinato dal certificato di omologazione (e riportato anche sulla "targhetta del costruttore");
4. i natanti da spiaggia possono essere affidati solo a persone di età non inferiore a 14 anni;
5. gli scafi devono essere contrassegnati mediante indicazione della ditta o ragione sociale e con un numero progressivo (es. Ditta ROSSI/01);
6. il locatore, qualora non sia munito del Brevetto di Assistente ai Bagnanti, deve avvalersi di persona qualificata che possieda tale requisito;
7. il locatore deve tenere sempre approntata a terra un'idonea unità di salvataggio, anche a motore, con salvagente anulare e cavo di rimorchio per gli interventi d'emergenza e da utilizzare per il recupero dei natanti locati;
8. il locatore è obbligato ad informare gli utenti dei limiti previsti nel presente articolo;
9. l'esercente l'attività di locazione deve tenere un registro semplificato, come da facsimile in allegato F, in cui dovrà riportare obbligatoriamente almeno i dati relativi al mezzo ceduto, alle generalità del conduttore, nonché eventuale recapito telefonico, oltre all'indicazione del numero totale delle persone e la durata della locazione. Tale registro deve essere esibito a richiesta degli Organi di controllo;
10. è fatto obbligo ai locatori di avere in loco un mezzo di comunicazione (telefono cellulare o fisso) per consentire una pronta reperibilità in caso di soccorso. Il predetto recapito telefonico dovrà essere comunicato all'Autorità Marittima locale e competente per territorio;
11. la navigazione di tali natanti è sempre vietata oltre i 1000 metri dalla costa mentre tale limite è ridotto a metri 300 per i pedalò. Oltre i 300 metri è necessario dotare i natanti da spiaggia delle dotazioni richieste dalla vigente normativa di sicurezza per la navigazione effettuata;
13. è fatto obbligo alle società/ditte che intendono svolgere le attività disciplinate nel presente articolo di munirsi di ogni altra autorizzazione, licenza o iscrizione in albi/registri previsti dalle vigenti normative.

ESTRATTO DELL'ORDINANZA N. 67/2009 in data 03/08/2009 – Disciplina della navigazione nella zona di mare compresa da Punta Nera di Orosei a Capo Monte Santu

Art. 1

(Prescrizioni per l'avvicinamento alle spiagge prospicienti il tratto di mare cui si applica la presente Ordinanza)

Fermo restando quanto già imposto con l'Ordinanza Balneare..omissis...si dispone quanto segue:

- a. Chi svolge attività commerciali a vario titolo, quali servizio trasporto passeggeri o la locazione e noleggio, devono comunicare al Comandante del Porto di Cala Gonone, entro il 30 maggio di ogni anno, l'eventuale volontà di raggiungere le spiagge prospicienti il tratto di mare di che trattasi, precisando altresì i tempi e luoghi ed impegnandosi ad utilizzare i corridoi di lancio regolarmente autorizzati dalla Regione Autonoma della Sardegna;
- b. i sopraccitati operatori dovranno verificare preventivamente che lungo il percorso prescelto non vi siano pericoli e/o ostacoli per la sicurezza della navigazione in considerazione della natura dei luoghi e delle caratteristiche delle unità utilizzate;
- c. il Comandante del Porto potrà, per motivazioni afferenti la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare, imporre ulteriori prescrizioni.

Art. 2

(Navigazione nel tratto di mare compreso tra Punta Nera di Orosei a Capo Monte Santu)



*Per l'emergenza in mare e sulle
spiagge*



- a) Tutte le unità non possono navigare ad una distanza dalla costa inferiore a 500 metri dalle spiagge frequentate da bagnanti e a 300 metri dalle coste a picco; la velocità dovrà essere regolata in modo tale da non creare pericoli per la sicurezza della navigazione e, qualora ci si approssimi alla costa per svolgere operazioni di imbarco/sbarco passeggeri, si applica quanto previsto dal precedente articolo. In ogni caso si dovrà evitare la produzione di onde generate dal moto di avanzamento, potenzialmente pericolose in quanto creatrici delle c.d. 'onde anomale' che possono infrangersi sulle spiagge;
- b) ... omissis
- c) Nelle grotte del Bue marino è vietato effettuare operazioni commerciali da parte di più di una unità alla volta; in ogni caso, il comandante dell'unità deve preventivamente accertarsi che l'ormeggio sul relativo pontile possa avvenire in tutta sicurezza;
- d) E' interdetta la navigazione, la balneazione e l'ancoraggio, nei grottoni di Cala Luna per pericolo di frana (come da Ordinanza del Comune di Dorgali n° 05/2006 in premessa citata);
- e) E' obbligo dei Comandanti/conducenti informare i passeggeri dei pericoli e/o divieti presenti nel punto di sbarco;
- f) E' fatto divieto assoluto, per ragioni di sicurezza della balneazione, di permettere che i passeggeri imbarcati sulle unità da traffico possano fare il bagno, sia che l'unità si trovi all'ormeggio sia che si trovi alla fonda;
- g) Le unità alla fonda in rada non devono disturbare la tranquillità delle zone a terra ad esse prospicienti; .omissis..

ESTRATTO DELL'ORDINANZA N. 67/2013 IN DATA 22/04/2013 – DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' SUBACQUEE

Art. 5

(Norme generali di comportamento del subacqueo)

In generale, oltre a quanto specificamente regolamentato a seguire nel presente provvedimento - salvo specifiche esigenze nell'ambito delle immersioni a scopo scientifico o documentaristico, da sottoporre eventualmente caso per caso a procedimento autorizzatorio in deroga e salvo quanto previsto per la pesca subacquea - chiunque intenda effettuare attività subacquee a scopo turistico-sportivo, è tenuto a:

- a) informarsi preventivamente sulle caratteristiche ambientali del sito di immersione;
- b) non danneggiare o prelevare reperti archeologici e geologici;
- c) non ancorare su fondali che ospitano praterie di *Posidonia oceanica* o altre fanerogame marine né sul coralligeno;
- d) non abbandonare sott'acqua o in superficie alcun tipo di materiale (star light, piombi, retini, ecc.);
- e) segnalare all'Autorità Marittima eventuali irregolarità e la presenza di rifiuti o materiali pericolosi, senza tentare di rimuoverli.

Articolo 6

(Segnalazione dei subacquei in immersione)

1. Ogni subacqueo, qualunque sia la finalità dell'immersione (organizzata, guidata, didattica, individuale), ha l'obbligo di segnalarsi quando:
 - operi con autorespiratore;
 - si trovi al di fuori delle acque riservate alla balneazione.
2. Ciascun subacqueo, o gruppo di subacquei, qualunque sia la finalità dell'immersione (organizzata, guidata, didattica, individuale), ha l'obbligo di adottare i segnali prescritti dall'art. 91 del D.M. 29 luglio 2008, n. 146 nonché dall'art. 130 del D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, che devono pertanto intendersi qui integralmente richiamati; in particolare:
 - nelle immersioni diurne: galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri; se il subacqueo è accompagnato da mezzo nautico di appoggio, la bandiera deve essere issata sul mezzo nautico; in caso di più subacquei in immersione, è sufficiente un solo segnale, ma ogni subacqueo è dotato di un pedagno o pallone di superficie gonfiabile, di colore ben visibile e munito di sagola di almeno cinque metri, da utilizzare, prima di risalire in superficie, in caso di separazione dal gruppo;
 - nelle immersioni notturne: in superficie: una luce lampeggiante gialla visibile, a giro di orizzonte ad una distanza non inferiore a 300 metri, da applicare al galleggiante; sott'acqua: ogni subacqueo in immersione deve inoltre munirsi di un segnale luminoso da applicare sulla parte posteriore alta del corpo (nuca o rubinetteria).
3. Ciascun subacqueo, o gruppo di subacquei, deve operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico d'appoggio o dai segnalamenti sopra prescritti; qualora un subacqueo, o gruppo di subacquei, operi al di fuori di tale distanza, dovrà disporre di un proprio autonomo segnalamento.
4. Se il subacqueo in immersione è accompagnato da mezzo nautico di appoggio, a bordo dovrà essere presente una persona in grado di fornire assistenza munito di idoneo mezzo di comunicazione per chiamare soccorso da utilizzare in caso di necessità.
5. Le disposizioni che precedono si applicano anche a chi pratica lo snorkeling al di fuori delle acque riservate alla balneazione.



Per l'emergenza in mare e sulle spiagge ...



ESTRATTO DELL'ORDINANZA N. 35/2014 IN DATA 16/07/2014 – DISCIPLINA UTILIZZO DISPOSITIVI JETLEV FLYER E FLYBOARD

Articolo 1 Definizioni

JetLev Flyer: mezzo galleggiante munito di motore a combustione interna del tutto simile ad una moto d'acqua e da un apparato jet costituito da due ugelli idrogetto, allacciato alle spalle dell'utilizzatore/conducente, alla prima collegato tramite un tubo, attraverso il quale l'unità galleggiante invia acqua di mare in pressione che poi gli ugelli idrogetto espellono, dando al conducente sostentamento idrodinamico, direzione e velocità.

Flyboard: apparato jet costituito da due ugelli idrogetto sistemati su degli stivali indossati dall'utilizzatore/conducente e collegato ad una moto d'acqua tramite un tubo ed un aggancio adatto a qualsiasi moto d'acqua. Il principio che permette al conducente il sostentamento ed il movimento è uguale a quello del JetLev Flyer.

Articolo 2 Prescrizioni e condizioni di utilizzo di detti dispositivi

L'utilizzo dei dispositivi di cui al precedente articolo 1 è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

- l'utilizzatore del dispositivo deve essere in possesso della patente nautica. È fatto salvo, per il Flyboard, il caso in cui a bordo della moto d'acqua sia presente un accompagnatore in possesso di titolo. In tal caso non è necessario che l'utilizzatore sia munito di patente nautica;
- età minima per l'utilizzo dell'apparecchiatura è di 18 anni (come previsto per la patente nautica);
- l'utilizzo dell'apparecchiatura è permesso solo in ore diurne ed in condizioni meteo-marine favorevoli ed assicurate;
- l'attività deve essere svolta in area opportunamente individuata, ben segnalata e con profondità adeguata ad un uso in sicurezza dell'apparecchiatura. In ogni caso il limite massimo di utilizzo, in altezza, è di 10 metri dalla superficie acqua;
- è fatto divieto di utilizzo dei dispositivi se nella zona di mare immediatamente circostante si svolgono altre attività nautico-diportistiche;
- è fatto obbligo all'utilizzatore di assicurarsi, prima di alzarsi con il dispositivo, di avere un adeguato e libero battente d'acqua intorno a sé tale da consentirgli un uso in sicurezza dell'apparecchiatura;
- l'attività deve essere svolta ad una distanza non inferiore a 300 (trecento) metri e non superiore ad un miglio dalla costa; in mare aperto, se la moto d'acqua è asservita ad un'unità madre, l'attività è consentita entro un miglio dalla stessa;
- è fatto obbligo per l'utilizzatore e l'operatore, se presente, di osservare tutte le disposizioni previste nel libretto di istruzioni predisposto dal soggetto che commercializza l'apparecchiatura, con particolare riferimento ai dispositivi individuali di protezione;
- è fatto obbligo per l'utilizzatore di indossare idoneo ausilio al galleggiamento, compatibile con le caratteristiche dell'apparecchiatura.

Articolo 3 Distanza di sicurezza per le unità in transito

Le unità in transito nel tratto di mare in cui opera un JetLev Flyer o un Flyboard dovranno mantenersi ad una distanza di sicurezza, comunque non inferiore a 50 metri, tale da non interferire con i predetti mezzi.



*Per l'emergenza in mare e sulle
spiagge*



(intestazione ed estremi dell'Associazione / del Concessionario)

COMUNICAZIONE DI INTERVENTO (*)

Tel.
0789 26666
0784 810137
0784 93261

Fax / e-mail
0789 22308
olbia@guardiacostiera.it
0784 810137
siniscola@guardiacostiera.it
0784 93261
calagonone@guardiacostiera.it

Alla

U.C.G. – Capitaneria di Porto di Olbia
 U.C.G. – Ufficio Locale Marittimo di La Caletta Siniscola
 U.C.G. – Ufficio Locale Marittimo Cala Gonone

Intervento eseguito in data _____ dalle ore _____ alle ore _____

In località _____ del Comune di _____

Personale intervenuto: _____

Mezzi intervenuti: _____

Ora in cui si è stati attivati: _____ da chi: _____

mediante: comunicazione a voce telefonata rilevamento diretto _____

Autorità Marittima avvertita nell'immediatezza dei fatti: _____ alle ore: _____

Tipo di emergenza:

- Rovesciamento imbarcazione/natante
- Urto imbarcazione/natante con oggetti galleggianti
- Arenamento / Incaglio
- Ingovernabilità imbarcazione/natante per maltempo
- Allagamento a bordo
- Incendio a bordo estinto
- Esplosione a bordo
- Perdita di propulsione
- Rischio di perdita carburante
- Urto imbarcazione/natante con bagnanti/sub immersi
- Malore / ferita persone a bordo di unità navali
- Inabilità al nuoto / principio di annegamento
- Caduta in mare da imbarcazioni/natanti
- Partecipazione a ricerca persone scomparse in mare

- Collisione tra imbarcazioni/natanti
- Urto imbarcazione/natante con oggetti fissi
- Falla
- Ingovernabilità imbarcazione/natante per guasto
- Principio di affondamento
- Incendio a bordo in atto
- Perdita di energia (generatori)
- Perdita di carico
- Perdita carburante in atto
- Malore / ferita bagnanti / subacquei (in acqua)
- Malore / ferita persone in spiaggia
- Insufficienza natatoria causata dallo stato del mare
- Recupero unità navali / oggetti alla deriva
- Partecipazione a ricerca unità navali

Breve descrizione dei fatti e delle operazioni compiute:

Firma del Compilatore (**)

(*) Da inviare via fax/email senza ritardo all'U.C.G. (Unità Costiera di Guardia) competente per territorio.

(**) Personale intervenuto o legale rappresentante dell'Associazione o del Concessionario.



Per l'emergenza in mare e sulle
spiagge ...



